



Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SERVIZIO AUTONOMO GARE, APPALTI E CONTRATTI**

N. generale **1462** del **19/10/2020**

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI APPOSITI SPAZI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE. CIG 84719244D9.

La Determina viene pubblicata all'Albo pretorio dal 19/10/2020 al 03/11/2020.



CITTA' DI ALESSANDRIA

Servizio Autonomo Gare, Appalti e Contratti

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI APPOSITI SPAZI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE. CIG 84719244D9.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE IN P.O.

Premesso che, in data 31/12/2020, andrà in scadenza il contratto stipulato con il Gruppo Argenta S.p.a., al quale è stato concesso il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati mediante distributori automatici all'interno del Comune di Alessandria di cui alla determinazione di aggiudicazione n. 3112 del 28/09/2017;

Preso Atto che il Comune, non può svolgere direttamente tale servizio e che, pertanto, è volontà dell'Amministrazione procedere all'indizione di una nuova procedura di gara per addvenire all'individuazione di un operatore economico cui affidare l'esecuzione del servizio per un triennio in regime di concessione, a norma dell'art. 164 e seguenti del Codice Appalti, per consentire al personale dipendente, agli amministratori presenti presso le sedi interessate ed agli utenti che accedono quotidianamente agli Uffici Pubblici di approvvigionarsi dei beni necessari ad una pausa ristoro, anche al fine di rendere confortevoli le strutture pubbliche di proprietà e nella libera disponibilità dell'Ente;

Dato Atto che, per l'espletamento del servizio, l'Amministrazione non sosterrà alcun costo e il concessionario remunererà la propria attività d'impresa attraverso il prezzo pagato dall'utenza, assumendo il relativo rischio economico. La remunerazione del concessionario dipenderà, quindi, dal tasso di fruizione del servizio da parte degli utenti, mentre i rischi imprenditoriali, economici e gestionali dell'affidamento, rimarranno a totale carico del concessionario che provvederà a gestire le attività affidategli mediante propri capitali e l'organizzazione dei mezzi necessari nei quali si intendono ricomprese apparecchiature e attrezzature;

che, inoltre, la Ditta cui sarà affidata la gestione del servizio, dovrà versare all'Amministrazione Comunale un canone di concessione annuo fissato in euro 1.000,00 (I.V.A. esclusa) per ogni distributore automatico;

Considerato che, l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

che gli uffici hanno dovuto, pertanto, stimare il valore della concessione ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, e che, sulla base del valore del servizio già affidato negli anni pregressi, vista la possibilità di proroga semestrale del servizio, può essere stimato in € 133.000,00, IVA esclusa;

che, i costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008;

che a norma dell'art. 37, comma 2, per le acquisizioni di servizi superiori ai 40.000,00 € e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, quale quella in argomento, le Stazioni Appaltanti possono procedere se in possesso della necessaria qualificazione, di cui al successivo art. 38, mediante l'utilizzo autonomo degli

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate o mediante svolgimento di procedure autonome;

che, l'art. 216, decimo comma, del Codice suddetto, prevede che: "fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante *l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*";

che la stazione appaltante del Comune di Alessandria risulta essere iscritta all'anagrafe di cui al precedente capoverso e che, pertanto, non ricorrono gli obblighi di possesso della ridetta qualificazione;

che si è verificato che:

- il servizio oggetto di concessione non rientrano tra quelli per i quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali a norma dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, e dell'art. 1, commi 512-517, della L. n. 208/2015 e s.m. e i.;
- che non è possibile il ricorso al MEPA, previsto come obbligatorio per gli acquisti superiori ai € 5.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie a norma dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m., e ciò in quanto, pur in presenza di apposito Bando, "Servizi di Ristorazione", l'art. 7 dell'allegato 1 al capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di Ristorazione", ne prevede espressamente l'impossibilità di utilizzo in caso di ricorso alle tipologia di contratto definita dall'art. 3, comma 1, lett. vv), del D.Lgs. 50/2016;

che si può, pertanto, procedere alla scelta del contraente mediante esperimento di autonoma procedura di gara;

che l'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, prevede che le Stazioni Appaltanti, per l'affidamento di servizi di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), fino al 31 dicembre 2020 facciano ricorso alla procedura negoziata senza bando di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,

che, al fine di garantire il rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, trasparenza e confronto concorrenziale tra le imprese del settore, le ditte da invitare alla suddetta procedura negoziata saranno individuate tramite preventiva indagine di mercato mediante pubblicazione del relativo Avviso pubblico sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it>, all'Albo Pretorio on line nonché sul quotidiano "Gazzetta aste e Appalti Pubblici";

che la partecipazione alla procedura negoziata sarà consentita a tutti gli operatori economici operanti nel ramo oggetto della concessione che ne faranno richiesta, ivi compresi l'attuale concessionario nonché le due Ditte invitate all'ultima procedura svolta nell'anno 2017, posto che, nel rispetto dei suddetti principi di non discriminazione e libera concorrenza, di quanto in proposito statuito dall'ANAC nella linea guida n. 4 dell'ANAC, approvata con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornata da ultimo con Delibera numero 636 del 10 luglio 2019, e dalla giurisprudenza formatasi in materia:

- **la rotazione degli affidamenti e degli inviti non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;**
- allorquando la Stazione Appaltante non sceglie i soggetti da invitare, ma apre al mercato, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un'offerta senza determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per ciò stesso rispettato il principio di rotazione, che non significa escludere chi ha in precedenza lavorato correttamente con un'Amministrazione, ma significa non favorirlo (TRGA Trentino – Alto Adige, Bolzano, 31 ottobre

Determinazione N. 1462 del 19/10/2020

2019, n. 263, [Tar Sardegna, Cagliari, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493](#), Consiglio di Stato comm. spec., 30/03/2017, n. 782, Consiglio di Stato, VI, 31/08/2017, n. 4125);

- il principio di rotazione, nel voler evitare che, invitando sempre gli stessi soggetti, si consolidi una posizione di vantaggio in capo ad un determinato operatore, non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure. La rotazione, infatti, “pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, sì che, a fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione (in questi termini: Consiglio di Stato, VI, 31 agosto 2017, n. 4125, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.12.2011, n. 6906; TAR Cagliari, 02.01.2020 n. 8, [TAR Brescia, 20.11.2019 n. 993](#), [TAR Liguria, sez. II, 22 ottobre 2019, n. 805](#), TAR Cagliari n. 493 del 22/05/2018, TAR Napoli, II, 08.03.2017 n. 1336; TAR Lazio, Sez. II, 11.03.2016 n. 3119” (TAR Veneto, sez. I, 26 maggio 2017, n. 515) posto che il principio di rotazione è servente e strumentale rispetto a quello di concorrenza e deve quindi trovare applicazione nei limiti in cui non incida su quest’ultima” (T.a.r. Toscana, Sez. II, 12 giugno 2017 n. 816)
- diversamente la limitazione di partecipazione al suddetto O.E. determinerebbe una disparità di trattamento nei suoi confronti con una irragionevole limitazione della concorrenza in violazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto (art.41 Cost.);
- il concessionario svolge il servizio con puntualità e precisione, nel rispetto del vigente contratto, senza che sia stato mosso alcun addebito o contestazione.

che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 32, comma 2, del DLGS 50/2016 e dell’articolo 192 del T.U.EE.LL. di può dare atto che:

- l’oggetto e fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è: la concessione a titolo oneroso del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, da effettuarsi mediante distributori automatici all’interno di appositi spazi nelle varie sedi del Comune di Alessandria, nei termini in dettaglio prevenisti nel Capitolato Tecnico, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo della concessione è di € 133.000,00 IVA esclusa, con costi per la sicurezza valutati in € 0,00;
- che la procedura è costituita da un unico lotto in quanto trattasi di prestazione che può assumere valore ed utilità solo se unitariamente considerata; le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un’eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l’economicità e l’efficienza del servizio oggetto del contratto;
- la modalità di scelta del contraente adottata è la procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell’[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), previa pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per la presentazione di apposita manifestazione di interesse da parte degli operatori economici interessati tramite la Piattaforma digitale per la gestione dell’Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all’indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it>, l’Albo Pretorio on line nonché il quotidiano “Gazzetta aste e Appalti Pubblici”;
- le modalità di presentazione dell’istanza sono disciplinate nel ridetto Avviso, che si approva con il presente atto;
- **la partecipazione alla procedura negoziata sarà consentita a tutti gli operatori economici operanti nel ramo oggetto della concessione che ne faranno richiesta;**
- la disciplina della procedura negoziata verrà svolta nei termini di cui alla Lettera Invito e Disciplinare di gara, mentre le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono

descritte compiutamente nel Capitolato Speciale, documenti tutti che si approvano entrambi con il presente atto, unitamente alla relativa modulistica;

- l'aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'articolo art. 95, comma 4, lett. b), del citato D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. (prezzo più basso) in quanto si tratta di un servizio con caratteristiche standardizzate e ripetitive, e tenuto conto che le specifiche tecniche minime dei distributori e dei prodotti da erogare sono state puntualmente indicate nel Capitolato Speciale;
- a norma dell'art. 31 del D.Lgs. 50, delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017 e del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il RUP della presente procedura di gara è la Dott.ssa D'Oca Mariagrazia responsabile in PO del Servizio Autonomo Appalti, Gare e Contratti, che ricopre altresì la figura di Direttore dell'Esecuzione visto l'importo della procedura in argomento, la quale con successivo provvedimento provvederà alla nomina degli assistenti aventi le funzioni di direttori operativi a norma dell'art. 101 del Codice dei Contratti;

Rilevato che, in relazione alla procedura di selezione del contraente, si è provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG);

che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti pubblici e che la procedura risulta, pertanto, registrata al Numero di Gara 7909705, CIG n. 84719244D9;

Ritenuto che, per le motivazioni in premessa esplicitate si possa:

1. procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, all'indizione della procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionate mediante distributori automatici all'interno del Comune di Alessandria, per 36 mesi, con facoltà di proroga del Contratto, con valore complessivo presunto, stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., pari a € 133.000,00, IVA esclusa, costi per la sicurezza valutati in € 0,00;
2. dare atto che gli operatori verranno individuati mediante pubblicazione di apposito Avviso Pubblico sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it>, all'Albo Pretorio on line nonché sul quotidiano "Gazzetta aste e Appalti Pubblici";
3. dare atto che la partecipazione alla procedura negoziata sarà consentita a tutti gli operatori economici operanti nel ramo oggetto della concessione che ne faranno richiesta;
4. dare atto che non sussiste alcun onere a carico dell'Amministrazione per l'espletamento del servizio;
5. dare atto che la disciplina della procedura negoziata verrà svolta nei termini di cui alla Lettera Invito e Disciplinare di gara, mentre le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono descritte compiutamente nel Capitolato Speciale, documenti tutti che si approvano entrambi con il presente atto, unitamente alla relativa modulistica;
6. dare atto che l'aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'articolo art. 95, comma 4, lett. b), del citato D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. (prezzo più basso);
7. dare atto che l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione della procedura, di sospendere, di rinviare o annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna;

8. dare atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L. 135/2012;
9. dare atto che della presente procedura sarà data notizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 313/2013 e s.m. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
10. dare atto che con successivo provvedimento si accerterà la somma posta a carico della Ditta concessionaria, quale corrispettivo per la gestione del servizio;
11. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore per l'esecuzione del contratto, cui compete di accertare la conformità del servizio, è il Funzionario Responsabile in Posizione Organizzativa - Dott.ssa Mariagrazia D'Oca, la quale con successivo provvedimento provvederà alla nomina degli assistenti aventi le funzioni di direttori operativi a norma dell'art. 101 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 Le Linee Guida A.n.a.c. n. 3 e 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e.m. e i.;
- Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l'articolo 26, comma 3 bis;
- l'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, denominato "Armonizzazione contabile", avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009 per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali;
- il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto "D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m. e i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/88/195/18060 del 16 maggio 2019 ad oggetto: "Deliberazione Sezione di Controllo della Corte dei Conti Piemonte n. 14/2019/SRCPIE/PRSE del 05/02/2019 - ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e seguenti del D.Lgs. 267/2000 s.m. e i.";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 in data 7/08/2019 ad oggetto "Art.243bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 17/08/2020 avente ad oggetto: "Delibera di giunta comunale n. 171 del 28/07/2020 - art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 25/08/2020 ad oggetto "Piano delle performance anno 2020-2022 – approvazione" contenente in allegato il PEG 2020/2022 parte contabile;

IN FORZA:

Determinazione N. 1462 del 19/10/2020

- degli artt. 5 e 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera G. C. n. 49 del 28/02/2013 e da ultimo modificato con delibera della G.C. n. 254 del 21/05/2020;
- dell'art. 3 del Regolamento disciplinante l'area delle posizioni organizzative, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 26/07/2018 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 21/05/2020;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 333 del 12/12/2019, di istituzione del Servizio Autonomo Gare Appalti e Contratti, n. 199 del 25/08/2020 e da ultimo n. 212 del 10 settembre di attribuzione delle funzioni al Servizio;
- della determinazione dirigenziale n. 92 del 31.01.2020 e nota n. 24877 del 11.02.2020 del medesimo Dirigente;

la sottoscritta, Funzionario Responsabile in P.O., in ordine al presente provvedimento, dichiara di averlo preventivamente controllato, ne attesta, ai sensi dell'art.147 bis, del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. la regolarità e la correttezza e

DISPONE

per le motivazioni e considerazioni in premessa riportate:

1. DI INDIRE, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, apposita procedura negoziata per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici all'interno di appositi spazi degli edifici comunali, per 36 mesi, con facoltà di proroga del Contratto, con valore complessivo presunto, stimato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 e s. m. e i., pari a € 133.000,00, IVA esclusa, costi per la sicurezza valutati in € 0,00;
2. DI DARE ATTO che gli operatori verranno individuati mediante pubblicazione di apposito Avviso Pubblico sulla Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria, accessibile all'indirizzo: <https://alessandria.acquistitelematici.it>, all'Albo Pretorio on line nonché sul quotidiano "Gazzetta aste e Appalti Pubblici";
3. DI DARE ATTO che la partecipazione alla procedura negoziata sarà consentita a tutti gli operatori economici operanti nel ramo oggetto della concessione che ne faranno richiesta;
4. DI DARE ATTO che non sussiste alcun onere a carico dell'Amministrazione per l'espletamento del servizio;
5. DI DARE ATTO che la disciplina della procedura negoziata verrà svolta nei termini di cui alla Lettera Invito e Disciplinare di gara, mentre le clausole negoziali essenziali e le modalità di svolgimento del servizio sono descritte compiutamente nel Capitolato Speciale, documenti tutti che si approvano entrambi con il presente atto, unitamente alla relativa modulistica;
6. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'articolo art. 95, comma 4, lett. b), del citato D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. (prezzo più basso);
7. DI DARE ATTO che l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione della procedura, di sospendere, di rinviare o annullare in ogni momento l'intero procedimento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna;
8. DI DARE ATTO che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare ovvero di revocare il presente atto e la conseguente procedura di affidamento qualora intervengano per il presente servizio attivazioni di convenzioni CONSIP ai sensi della L. 94/2012 e L 135/2012;
9. DI DARE ATTO che della presente procedura sarà data notizia in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n. 313/2013 e s.m. e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

10. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si accerterà la somma posta a carico della Ditta concessionaria, quale corrispettivo per la gestione del servizio;
11. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore per l'esecuzione del contratto, cui compete di accertare la conformità del servizio, è il Funzionario Responsabile in Posizione Organizzativa - Dott.ssa Mariagrazia D'Oca, la quale con successivo provvedimento provvederà alla nomina degli assistenti aventi le funzioni di direttori operativi a norma dell'art. 101 del Codice dei Contratti.

Il Funzionario
Responsabile in Posizione Organizzativa
(D.ssa Mariagrazia D'Oca)